

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2014, al fine di attuare la direttiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

Lo schema di decreto in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, apporta modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, con il quale è stata data attuazione alla prima direttiva europea in materia di pile ed accumulatori, la direttiva 2006/66/CE, al fine di adeguarne il contenuto alle successive norme europee. Inoltre, tenuto conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sostituisce i riferimenti al decreto legislativo n.151 del 2005 in quanto abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Lo schema di decreto interviene principalmente sulle deroghe ai divieti relativi alla immissione sul mercato, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, ed all'articolo 5 e quelli concernenti la rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008. Inoltre, introduce una nuova disposizione volta a riassegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, del suddetto decreto n.188 del 2008.

In particolare, lo schema di decreto consta di due articoli:

- **l'articolo 1** (modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188):
 1. **comma 1, lettera a)**: modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al fine di aggiornare i riferimenti della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nel dettaglio è stato soppresso il richiamo al decreto legislativo n.151 del 2005 abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
 2. **comma 1, lettera b)**: modifica l'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al fine di aggiornare i riferimenti della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nel dettaglio è stato soppresso il richiamo al decreto legislativo n.151 del 2005 abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;



3. **comma 1, lettera c):** modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come segue: a) sopprime la deroga al divieto di immissione sul mercato, oltre che a tutte le pile o accumulatori contenenti più dello 0,0005% di mercurio in peso, anche alle pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2% in peso; b) elimina la deroga al divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c). Tuttavia al successivo articolo 2 è previsto un regime transitorio, al fine di consentire all'industria del riciclaggio e agli utilizzatori finali di potersi adeguare gradualmente;
4. **comma 1, lettera d):** modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, introducendo il comma 2-bis che prevede la commercializzazione delle pile e degli accumulatori già immessi sul mercato prima della data di applicazione dei divieti di cui all'articolo 3 sino ad esaurimento delle scorte. Tale chiarimento permette di assicurare la certezza giuridica per quanto concerne le pile e gli accumulatori già immessi sul mercato garantendone il corretto funzionamento;
5. **comma 1, lettera e):** modifica l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al fine di aggiornare i riferimenti della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nel dettaglio è stato soppresso il richiamo al decreto legislativo n.151 del 2005 abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
6. **comma 1, lettera f):** modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al fine di: a) introdurre l'obbligo per il produttore di progettare gli apparecchi in modo da consentire la facile rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori in essi incorporati da parte di professionisti qualificati indipendenti dai produttori, nel caso in cui tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale; b) estendere l'obbligo, sempre per i produttori, di fornire istruzioni sulla corretta rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori anche ai professionisti qualificati indipendenti oltreché agli utilizzatori finali;
7. **comma 1, lettera g):** inodifica l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al fine di aggiornare i riferimenti della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nel dettaglio è stato soppresso il richiamo al decreto legislativo n.151 del 2005 abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
8. **comma 1, lettera h):** modifica l'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al fine di aggiornare i riferimenti della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nel dettaglio è stato soppresso il richiamo al decreto legislativo n.151, del 2005 abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
9. **comma 1, lettera i),** modifica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sostituendo il primo periodo



specificando, più adeguatamente, l'obbligo di iscrizione per via telematica al Registro nazionale presso la Camera di commercio competente, cui sono soggetti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato nazionale pile e accumulatori. Precisa, inoltre, che i produttori hanno l'obbligo di registrazione un'unica volta, così come indicato dalla direttiva 2013/56/UE. Ciò è previsto in quanto i produttori sono responsabili della gestione dei rifiuti che immettono sul mercato e tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ;

10. **comma 1, lettera d)**: modifica l'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, prevedendo per il regime sanzionatorio la sola eccezione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e lettera b);

11. **comma 1, lettera m)**: modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sostituendo il comma 5 ed introducendo il comma 5-bis. Segnatamente: a) allinea, sotto il profilo procedimentale, il decreto sulle tariffe, già previsto dall'articolo 27, comma 5, del decreto n.188 del 2008, con quanto stabilito all'articolo 14, comma 5, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014. Si tratta di un intervento di semplificazione volto ad uniformare le modalità di finanziamento del comune organo di controllo, rappresentato dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e sui rifiuti delle pile e degli accumulatori; b) aggiunge il comma 5-bis all'articolo 27 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, che prevede la riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme provenienti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, del suddetto decreto legislativo. Tali oneri sono relativi al funzionamento del Registro Nazionale pile ed accumulatori, del Comitato di Vigilanza e controllo per la gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, incluse le attività di ispezione nei confronti dei produttori, nonché alle attività di rendicontazione, raccolta ed elaborazione dei dati effettuate da ISPRA, previste nel decreto legislativo 188 del 2008;

• **l'articolo 2 (disposizioni transitorie e finali)**

1. **comma 1**: prevede un regime transitorio, in particolare il termine del primo ottobre 2015 per la deroga al divieto di immissione sul mercato di pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso, di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a). Ciò è previsto in quanto il mercato unionale delle pile a bottone è già orientato verso le pile a bottone prive di mercurio;

2. **comma 2**: prevede un regime transitorio, in particolare il termine del 31 dicembre 2016 per la deroga relativa al divieto di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c). Tale termine derogatorio è stato previsto al fine di consentire all'industria del riciclaggio e dei consumatori dell'intera filiera di adeguarsi alle tecnologie sostitutive atte a diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio rilasciato nell'ambiente;



3. **comma 3:** stabilisce un termine di sei mesi per consentire ai produttori di conformarsi all'obbligo di fornire istruzioni sulla corretta rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori ai professionisti qualificati indipendenti, oltreché agli utilizzatori finali, in analogia al termine già contenuto all'articolo 9, comma 1, del vigente decreto legislativo 188 del 2008.



TAVOLE DI CONCORDANZA DIRETTIVA 2013/56/UE

DIRETTIVA 2013/56/UE (modifiche alla direttiva 2006/66/CE)	SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1, paragrafo 1, lett. a)	Art. 2, comma 1
Art. 1, paragrafo 1, lett. b)	Art. 2, comma 2
Art. 1, paragrafo 1, lett c)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1, paragrafo 2	Art. 1, comma 1, lettera d)
Art. 1, paragrafo 3	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1, paragrafo 4	Art. 1, comma 1, lettera f)
Art. 1, paragrafo 5	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1, paragrafo 6	Non necessita di recepimento
Art. 1, paragrafo 7	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1 paragrafo 8	Recepito dal decreto legislativo 11 febbraio 2011, n. 21, articolo 1, comma 8, lettera b)
Art. 1 paragrafo 9	Non necessita di recepimento
Art. 1 paragrafo 10, lett a)	Il primo periodo è stato recepito dal decreto legislativo 11 febbraio 2011, n. 21, articolo 1, comma 12, lettera b); il secondo periodo non necessita di recepimento in quanto di competenza della Commissione Europea.
Art. 1 paragrafo 10, lett. b)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1 paragrafo 11	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1 paragrafo 12	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1 paragrafo 13	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1 paragrafo 14	Art. 1, comma 1, lettera i). In parte già recepito dal decreto legislativo 11 febbraio 2011, n. 21, Allegato A
Art. 2	Non necessita di recepimento
Art. 3 paragrafo 1	Non necessita di recepimento
Art. 3 paragrafo 2	Recepito nelle premesse del presente schema di decreto



Art. 3 paragrafo 3	Non necessita di recepimento
Art. 4	Non necessita di recepimento
Art. 5	Non necessita di recepimento



Relazione tecnico-finanziaria

Dallo schema di decreto legislativo all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti e alle attività previste con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2014, al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Si tratta una direttiva che elimina la deroga prevista dalla precedente direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabiliva, tra le altre, l'esclusione dall'ambito di applicazione del divieto d'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati ad essere utilizzati negli utensili senza fili, nonché l'immissione sul mercato di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. La Direttiva 2013/56/UE, inoltre, abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione che prevedeva obblighi di registrazione a carico dei produttori di pile ed accumulatori; obblighi rimodulati dall'articolo 8 e dall'allegato IV della direttiva 2013/56/UE.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, con il quale è stata trasposta la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti che abroga la direttiva 91/157/CEE, di cui la direttiva che si va a recepire, come sopra detto, costituisce implementazione.

In particolare, lo schema di decreto all'esame interviene principalmente sulle deroghe ai divieti relativi alla immissione sul mercato di pile ed accumulatori contenenti cadmio nonché delle pile a bottone contenenti mercurio. Inoltre, introduce una nuova disposizione volta a riassegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, del suddetto decreto n.188 del 2008.



Quanto ai profili finanziari delle disposizioni recate dal presente provvedimento si precisa quanto segue.

L'articolo 1 sopprime la deroga al divieto di immissione sul mercato, oltre che a tutte le pile o accumulatori contenenti più dello 0,0005% di mercurio in peso, anche alle pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2% in peso; elimina, inoltre, la deroga al divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili contenenti cadmio. Tuttavia, prevede un regime transitorio che consente di commercializzare le pile e gli accumulatori, ancorché non soddisfano i requisiti richiesti, fino ad esaurimento delle scorte.

Introduce, poi, l'obbligo di progettazione degli apparecchi, in modo da consentire la facile rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori in essi incorporati da parte di professionisti qualificati indipendenti dai produttori, nel caso che tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi da parte dell'utilizzatore finale, nonché obbliga i produttori a fornire istruzioni destinate agli utilizzatori finali ed ai professionisti qualificati indipendenti, atte alla corretta rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori.

Infine, il comma 5 prevede che le tariffe per la copertura degli oneri relativi al funzionamento del sistema di gestione delle pile e degli accumulatori e dei loro rifiuti, delineato dalla direttiva 2006/66/CE, come recepite dal Decreto legislativo 188/2008, vengano stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme provenienti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, del suddetto decreto legislativo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti (il Registro nazionale pile ed accumulatori, il Comitato di vigilanza e controllo e l'ISPRA) la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4.

Tali oneri sono relativi al funzionamento del Registro Nazionale pile ed accumulatori, del Comitato di Vigilanza e controllo per la gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, incluse le attività di ispezione nei confronti dei produttori, nonché alle attività di rendicontazione, raccolta ed elaborazione dei dati effettuate da ISPRA, previste nel decreto legislativo 188 del 2008. Si precisa che quest'ultima disposizione è un intervento di semplificazione volto ad uniformare le modalità di finanziamento del comune organo di controllo, rappresentato dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e sui rifiuti delle pile e degli accumulatori. In ogni caso, il sistema di finanziamento delineato dall'articolo 27, in particolare i commi 1 e 2, del decreto legislativo



188/2008 non è mutato. Di talché dall'attuazione del decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 concernono il regime transitorio. Detto articolo, in particolare, prevede:

- il termine del primo ottobre 2015 per la deroga al divieto di immissione sul mercato di pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso, di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a). Ciò è previsto in quanto il mercato unionale delle pile a bottone è già orientato verso le pile a bottone prive di mercurio;
- il termine del 31 dicembre 2016 per la deroga relativa al divieto di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c). Tale termine derogatorio è stato previsto al fine di consentire all'industria del riciclaggio e dei consumatori dell'intera filiera di adeguarsi alle tecnologie sostitutive atte a diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio rilasciato nell'ambiente;
- un termine di sei mesi per consentire ai produttori di conformarsi agli obblighi introdotti dal presente schema di decreto; in particolare i produttori hanno l'obbligo di fornire le istruzioni in ordine alle modalità di rimozione.

Il provvedimento in esame reca disposizioni attuative della legge delega, sostanzialmente di carattere meramente procedurale e di coordinamento con le vigenti procedure di bilancio, alle quali non si ascrivono effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica e dei suoi effetti finanziari e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Signature]

22 OTT. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2008, N. 188.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo indicato in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2014", che consente al Governo di adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive europee in essa elencate, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Lo schema di decreto legislativo all'esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, recepisce la direttiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

Il provvedimento legislativo in esame modifica, come previsto nel disegno di legge delega, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al fine di adeguarne il contenuto secondo la disposizione comunitaria intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE; il provvedimento all'esame è volto a restringere l'utilizzo di cadmio e mercurio nelle batterie portatili e di accumulatori da immettere sul mercato.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*



Come sopradetto, il decreto legislativo in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia della tutela dell'ambiente rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, l'intervento regolatorio recepisce una direttiva europea.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*



La Commissione Europea, con lettera di costituzione in mora del 23 settembre 2015, prot. C (2015) 6500, ha aperto una procedura di infrazione, ex articolo 258 *TFUE*, per il mancato recepimento nei termini stabiliti della direttiva 2013/56/UE (proc. infraz. n. 2015/0439).

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Trattandosi di recepimento di una Direttiva UE tutti gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione. Le differenze possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed introduce, pertanto, alcune modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Tuttavia, interviene sulle date di scadenza delle deroghe vigenti, sul divieto di immissione sul mercato per le pile e accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili contenenti cadmio e per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame prevede all'articolo 10, comma 6 che il "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4."

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2008, N. 188.

Referente:

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Con il nuovo intervento regolatorio in esame si intende modificare e integrare il decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188, recependo la direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Il decreto n.188 del 2008 individua, come noto, due macro -categorie di riferimento :

- pile ed accumulatori portatili;
- accumulatori industriali e per veicoli.

Dal punto di vista merceologico tra le pile e gli accumulatori portatili rientrano molte di quelle che vengono utilizzate ogni giorno quali, pile a bottone, stilo, mini-stilo, torce, batterie per cellulari, computer portatili ed elettrostrumenti. Si possono poi distinguere le tecnologie che consentono di ottenere energia: per le pile (non ricaricabili) le più diffuse sono: zinco-carbone, zinco-cloruro, alcalino-manganese, litio o ossido di argento; per gli accumulatori (ricaricabili) si ricordano quelle al nichel-cadmio, nichel-idruro metallico ed agli ioni di litio.

Gli accumulatori per veicolo sono quelli utilizzati per l'avviamento e l'illuminazione dei veicoli mentre gli accumulatori industriali sono quelli utilizzati per la trazione di veicoli (auto elettriche o ibride, carrelli elevatori etc...) oppure impiegati per accumulare grandi quantità di energia in settori professionali (gruppi di continuità, cabine elettriche sulle reti energetiche etc...). Sia gli accumulatori industriali che quelli per veicoli sono prevalentemente a piombo acido ma esistono anche modelli a ioni di litio o a nichel cadmio.

Il decreto legislativo n. 188/2008 attribuisce esclusivamente la responsabilità del fine vita dei rifiuti ai produttori di pile e accumulatori, ai quali fa obbligo di istituire e finanziare adeguati sistemi



(individuali o collettivi) in grado di garantire l'intera filiera, dalla raccolta, al trattamento, al riciclo e allo smaltimento finali.

La direttiva 2013/56/UE ha imposto dal 31 dicembre 2016 il divieto di immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio.

Obiettivo della direttiva è, quindi, ridurre la quantità di sostanze pericolose riversate nell'ambiente quali mercurio e cadmio, grazie alla riduzione della quantità di detti componenti contenuti in pile e accumulatori e al trattamento e al riutilizzo.

L'integrazione della norma deriva, nello specifico, dall'esigenza di vietare l'utilizzo di cadmio nelle pile ed accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili, in quanto sul mercato sono già disponibili adeguati sostituti privi di cadmio per tali strumenti.

L'esigenza di vietare l'utilizzo di queste due sostanze si trova nella circostanza che le pile e gli accumulatori esausti sono inquinanti per i metalli pesanti che contengono, quali il piombo, il cromo, il cadmio, il rame e lo zinco, ma soprattutto il mercurio, il più pericoloso. Le quantità di mercurio contenute nelle pile sono minime, ma se vanno in discarica, o peggio, se sono gettate nell'ambiente il rischio di inquinamento, in particolare, delle acque è molto alto; esse, infatti, possono costituire delle vere e proprie bombe ecologiche incidendo negativamente sugli ecosistemi terrestri.

E' comunque disposto che la deroga in vigore per le pile e accumulatori contenenti cadmio continui ad applicarsi sino al 31 dicembre 2016, per consentire all'industria del riciclaggio, alla filiera e ai consumatori di adeguare ulteriormente le tecnologie sostitutive. Inoltre, in merito alle pile a bottone contenenti mercurio non superiore al 2% in peso è consentita la loro commercializzazione, che rischia di essere, sino al 1° ottobre 2015. Ciò al fine di eliminare gradualmente il quantitativo di cadmio e mercurio rilasciato nell'ambiente.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'intervento normativo proposto si pone l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2013/56/UE, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 188 del 2008, volta ad estendere la deroga al divieto di utilizzo di cadmio utilizzato nelle pile e negli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili (fino al 31 dicembre 2016) nonché la deroga al divieto di immissione sul mercato di pile a bottone contenenti mercurio non superiore al 2% in peso (sino al 1° ottobre 2015), consentendo, tuttavia, alle pile e agli accumulatori immessi legalmente sul mercato prima dei suddetti termini di restare in commercio nella Comunità sino ad esaurimento delle scorte.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'obiettivo dell'intervento regolatorio in esame, come sopra detto, consiste nel ridurre la quantità di sostanze pericolose riversate nell'ambiente, quali mercurio e cadmio, grazie alla riduzione della quantità di sostanze contenute in pile e accumulatori e al trattamento e al riutilizzo di queste sostanze.

L'indicatore che verrà utilizzato per verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo è costituito dalle quantità di rifiuti di pile e accumulatori al cadmio trattate dagli impianti dedicati (tonnellate/anno). Tuttavia, per verificare il divieto di utilizzo del cadmio nelle pile e nelle batterie portatili bisognerà attendere le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni di trattamento. Dati che potranno essere disponibili solo negli anni successivi all'adozione del presente intervento regolatorio. Comunque si rappresenta che si attende una prima riduzione del quantitativo di rifiuti di



pile al cadmio avviato al trattamento nella dichiarazione MUD dell'aprile 2018, conseguente all'arresto dell'immesso sul mercato.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dell'intervento regolatorio, innanzitutto, sono i produttori che hanno legalmente immesso sul mercato pile ed accumulatori non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2013/56/UE prima della data di applicazione delle rispettive deroghe ai divieti del 31 dicembre 2016 e del 1° ottobre 2015, l'industria del recupero (gli operatori addetti alla raccolta, al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento) e gli utilizzatori finali.

In particolare, per i produttori di pile e accumulatori portatili al cadmio si specifica che sul Registro Nazionale Pile ed Accumulatori sono presenti solo produttori esteri e che il quantitativo dell'immesso al consumo di prodotti contenenti cadmio costituisce solo il 3 % del totale. Inoltre, si rappresenta che il recupero è eseguito prevalentemente in impianti esteri.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sebbene trattasi di dare recepimento a disposizioni comunitarie che non presentano margini di discrezionalità, si è ritenuto, tuttavia, opportuno sentire le categorie economiche e le associazioni interessate, in particolare: il Centro di coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, Consorzi Collettivi, Associazione Nazionale Produttori, Associazione Nazionale Concessionari Consorzi, Associazione Nazionale Distributori, Fise Unire (Associazione Nazionale recuperatori e riciclatori) e Associazione Nazionale consumatori.

Nell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata rappresentata la necessità di riallineare il sistema pile con il sistema RAEE, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE. Tuttavia, non si è potuto dare seguito all'esigenza rappresentata dagli operatori invitati in quanto la delega al Governo prevista nella legge di delegazione europea 2014 consente unicamente il mero recepimento della direttiva.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione della direttiva comunitaria comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva stessa.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta.



SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Il nuovo intervento regolatorio prevede obblighi che non comportano degli svantaggi o delle sensibili variazioni dei costi, perché i produttori avrebbero dovuto da tempo adeguare la propria produzioni alle nuove tecnologie che permettono l'utilizzo di sostitutivi privi di cadmio, quali le batterie nichel-metallo idruro e agli ioni a litio. Per quanto riguarda l'utilizzo di mercurio nelle pile a bottone è ormai presente da anni il divieto di utilizzo di detta sostanza nelle diverse applicazioni industriali.

Si specifica nuovamente che in particolare, i produttori di pile e accumulatori portatili al cadmio iscritti nel Registro Nazionale Pile ed Accumulatori, sono produttori esteri e che il quantitativo dell'introito al consumo di tali prodotti costituisce solo il 3 % del totale, ciò ad evidenziare un impatto delle presenti disposizioni sulle PMI poco significativo dal punto di vista economico.

Inoltre, è previsto un meccanismo atto a riassegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le somme provenienti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, del suddetto decreto legislativo. Tali oneri sono relativi al funzionamento del Registro Nazionale pile ed accumulatori, del Comitato di Vigilanza e controllo per la gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, incluse le attività di ispezione nei confronti dei produttori, nonché alle attività di rendicontazione, raccolta ed elaborazione dei dati effettuate da ISPRA, previste nel decreto legislativo 188 del 2008.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi in termini di certezza del diritto è stata effettuata a livello comunitario.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire agli operatori economici interessati un provvedimento normativo coerente con la normativa comunitaria, che garantisca anche la certezza del diritto. Per questo motivo è stato previsto un intervento di semplificazione: ovvero si è allineato sotto il profilo procedimentale, il decreto sulle tariffe, già previsto dall'articolo 27, comma 5, del decreto n.188 del 2008, con quanto stabilito all'articolo 14, comma 5, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014. Detto intervento, in particolare, è volto ad uniformare le modalità di finanziamento del comune organo di controllo, rappresentato dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e sui rifiuti delle pile e degli accumulatori.



C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Il nuovo intervento regolatorio specifica in maniera più adeguata l'obbligo di iscrizione per via telematica al Registro nazionale presso la Camera di commercio competente, cui sono soggetti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato nazionale pile e accumulatori. Precisa, inoltre, che i produttori hanno l'obbligo di registrazione un'unica volta, così come indicato dalla direttiva 2013/56/UE. Ciò è previsto in quanto i produttori sono responsabili della gestione dei rifiuti che immettono sul mercato e tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

Tale meccanismo non comporta alcuna variazione rispetto agli oneri informativi già previsti dal decreto legislativo n. 188 del 2008.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

E' stato valutato che le disposizioni dell'intervento regolatorio non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese, in quanto trattasi del recepimento di una direttiva comunitaria ed in quanto tale applicata da ogni Stato membro. Le differenze possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono i produttori, i distributori, l'industria del recupero.



B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Non sono previste forme di pubblicità dell'intervento.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'attività di controllo è affidata al Comitato di vigilanza e controllo istituito dal decreto legislativo n. 188 del 2008, mentre l'attività di monitoraggio è affidata all'ISPRA con il supporto del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori. Entrambi i predetti soggetti opereranno con le strutture e secondo le modalità già previste.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è prevista l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

La verifica dell'impatto regolatorio sarà effettuata, con cadenza biennale, a cura del Ministero; saranno valutati il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché il rapporto costi-benefici. Il Ministero per tale verifica si avvarrà delle relazioni predisposte dagli organi di controllo e di monitoraggio.

L'aspetto prioritario da monitorare sono i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori, alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, al fine di poter verificare che questi siano eliminati in modo da evitare effetti nocivi per l'ambiente e ridurre gradualmente il quantitativo di cadmio e mercurio rilasciato nell'ambiente.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non sono stati previsti livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva di riferimento.

